

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2717/2000 della Commissione del 13 dicembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 2718/2000 della Commissione, del 13 dicembre 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 3
- Regolamento (CE) n. 2719/2000 della Commissione, del 13 dicembre 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 4
- Regolamento (CE) n. 2720/2000 della Commissione, del 13 dicembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 2721/2000 della Commissione, del 13 dicembre 2000, che modifica e rettifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 2722/2000 della Commissione, del 13 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni alle quali lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) può contribuire all'eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura** 10
- Regolamento (CE) n. 2723/2000 della Commissione, del 13 dicembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva 11

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2000/787/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 novembre 2000, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese, siglato a Pechino il 19 maggio 2000, che modifica l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili e l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, siglato il 19 gennaio 1995, e ne autorizza l'applicazione provvisoria** 13

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese, siglato a Pechino il 19 maggio 2000, che modifica l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili e l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo di applicazione dell'accordo bilaterale AMF, siglato il 19 gennaio 1995	14
2000/788/CE:	
* Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo d'istituire un programma speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia	27
Commissione	
2000/789/CE:	
* Raccomandazione della Commissione, del 29 novembre 2000, recante orientamenti sulle autorizzazioni dei depositari, a norma della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti soggetti ad accisa [notificata con il numero C(2000) 3355]	29
2000/790/CE:	
* Decisione della Commissione, del 30 novembre 2000, recante seconda modifica della decisione 2000/284/CE che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi [notificata con il numero C(2000) 3605]	32

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2717/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	101,4
	204	62,6
	999	82,0
0707 00 05	624	195,9
	628	152,5
	999	174,2
0709 90 70	052	84,5
	204	39,4
	628	109,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	77,6
	052	45,1
	204	44,7
	388	32,2
0805 20 10	999	40,7
	052	93,5
	204	77,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	85,3
	052	71,4
	999	71,4
	052	73,4
0805 30 10	600	70,9
	999	72,2
	999	37,5
	400	90,2
	404	85,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	720	128,6
	999	85,4
	052	73,7
	064	55,6
	400	91,7
0808 20 50	720	134,9
	999	89,0
	999	89,0
	999	89,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2718/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2000**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,558 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2719/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2000**

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	9,05	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	10,25	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2720/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2000
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2671/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2671/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2671/2000 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
⁽³⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	35,16 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,46 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	35,16 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,46 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3822
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	38,22
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	39,54
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	39,54
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3822

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2721/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2000**

che modifica e rettifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1593/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Come dimostrato dall'esperienza, nel determinare la superficie delle parcelle agricole ammissibili ai pagamenti per superficie occorre definire la larghezza accettabile di alcuni elementi dei campi, in particolare le siepi, i fossi e i muri. Tenuto conto delle specifiche esigenze ambientali, è opportuno prevedere una certa flessibilità pur restando entro i limiti considerati in sede di fissazione delle rese regionali, a norma del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000 ⁽⁴⁾.
- (2) L'utilizzazione di una base di dati informatica, conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ⁽⁵⁾, è intesa a consentire, nel quadro del sistema integrato relativo ai premi per gli animali, un trattamento ampiamente automatizzato delle procedure in materia di controllo amministrativo e la riduzione della frequenza dei controlli in loco. Al fine di garantire l'esattezza dei dati inseriti nella base, le notificazioni non rispondenti al vero per motivi imputabili al richiedente devono essere sanzionate subito dopo il loro accertamento.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2801/1999 ⁽⁷⁾.
- (4) Nel contempo è opportuno correggere taluni errori riscontrati nelle versioni linguistiche tedesca e francese — articolo 6, paragrafo 5 — e inglese — articolo 9, paragrafo 2 — del regolamento (CE) n. 3887/92.

- (5) Il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3887/92 è così modificato:

- 1) L'articolo 6, paragrafo 7, è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole «del comma seguente» sono sostituite delle parole «dei seguenti commi»;
 - b) sono aggiunti i seguenti commi:

«Per le regioni in cui taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, gli Stati membri possono stabilire che la superficie corrispondente sia considerata parte di una superficie interamente utilizzata, a condizione che non superi una larghezza totale che gli Stati membri devono determinare. Tale larghezza deve corrispondere alla larghezza tradizionale nelle regioni interessate e non deve superare i due metri.

Previo notificazione alla Commissione, uno Stato membro può autorizzare una larghezza superiore a due metri se tali superfici sono state prese in considerazione in sede di fissazione delle rese delle regioni di cui trattasi.»
- 2) All'articolo 10 quinquies, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Inoltre, nel caso di bovini che non sono stati correttamente iscritti, con riguardo alla data di nascita, al sesso, agli spostamenti e al decesso, nel registro tenuto dall'imprenditore o nei rispettivi passaporti, l'aiuto comunitario viene ridotto in conformità dell'articolo 10 ter solo qualora tali errori dovuti a motivi imputabili al richiedente e siano riscontrati nel corso di almeno due controlli nell'arco di 24 mesi.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3887/92 è così rettificato:

- 1) All'articolo 6, paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

Riguarda solo le versioni tedesca e francese.
- 2) All'articolo 9, paragrafo 2, primo comma è sostituito dal seguente:

Riguarda solo la versione inglese.

⁽¹⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 182 del 21.7.2000, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 29.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 1, si applica a domanda di aiuto presentate il 1° gennaio 2001 o in data successiva.

L'articolo 1, punto 2, si applica alle domande di aiuto relative ai periodi di premio che decorrono dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2722/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2000**

**che stabilisce le condizioni alle quali lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)
può contribuire all'eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 prevede espressamente, all'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), la possibilità di concedere un aiuto comunitario, a titolo dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), per l'eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura. Tale disposizione permette di finanziare l'eventuale indennizzo dei produttori in caso di abbattimento degli animali allevati in acquacoltura.
- (2) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽²⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 ⁽³⁾, stabilisce, all'articolo 24, le modalità relative alla partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione e di sorveglianza di malattie animali. Le suddette modalità prevedono l'inserimento della malattia nell'allegato della decisione, l'approvazione del programma di abbattimento da parte della Commissione e la possibilità di una partecipazione comunitaria alle spese (compreso l'eventuale indennizzo dei produttori).
- (3) Ad eccezione delle campagne di vaccinazione degli animali allevati in acquacoltura, occorre evitare che il ricorso all'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2792/1999 porti all'istituzione di una procedura e di condizioni diverse da quelle previste all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE.
- (4) Per i casi in cui le disposizioni finanziarie di detto articolo 24 non sono compatibili con le disposizioni finanziarie stabilite dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del

Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁴⁾, è opportuno precisare che queste ultime continuano ad applicarsi allo SFOP.

- (5) Deve essere inoltre vietato il cumulo degli aiuti comunitari destinati allo stesso progetto di eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Qualora, ai fini dell'eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura, l'autorità competente di uno Stato membro preveda un contributo finanziario comunitario a titolo dello SFOP, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (CE) n. 2792/1999, si applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle campagne di vaccinazione degli animali allevati in acquacoltura.
3. Le disposizioni finanziarie dei Fondi strutturali previste al titolo III del regolamento (CE) n. 1260/1999 rimangono applicabili.
4. L'aiuto SFOP relativo ad un progetto di eradicazione non è cumulabile con un'altro aiuto comunitario.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 17.12.1999, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2723/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2000
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per

tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2000

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese, siglato a Pechino il 19 maggio 2000, che modifica l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili e l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, siglato il 19 gennaio 1995, e ne autorizza l'applicazione provvisoria

(2000/787/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica popolare cinese.
- (2) L'accordo è stato siglato il 19 maggio 2000.
- (3) L'accordo deve essere firmato a nome della Comunità europea.
- (4) È necessario applicare provvisoriamente detto accordo a decorrere da novembre 2000, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale e fatta salva la sua applicazione reciproca,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva la sua conclusione, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese, siglato a Pechino il 19 maggio 2000, che modifica

l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili e l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF siglato il 19 gennaio 1995, entrambi modificati da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 6 dicembre 1999, è firmato a nome della Comunità europea.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 3

L'accordo è applicato su base provvisoria e reciproca ⁽¹⁾ in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. TASCA

⁽¹⁾ La data di inizio dell'applicazione provvisoria è il 24 novembre 2000.

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese, siglato a Pechino il 19 maggio 2000, che modifica l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili e l'accordo tra di esse sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo di applicazione dell'accordo bilaterale AMF, siglato il 19 gennaio 1995

A. Lettera del Consiglio dell'Unione europea

Signor ...,

1. mi prego fare riferimento alle consultazioni tenutesi tra le nostre rispettive delegazioni per modificare e prorogare l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese siglato il 9 dicembre 1988, modificato da ultimo dall'accordo siglato il 6 dicembre 1999 (in appresso denominato «accordo AMF»), nonché l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF siglato il 19 gennaio 1995, modificato da ultimo dall'accordo siglato il 6 dicembre 1999 (in appresso denominato «accordo non AMF»).
2. Al termine delle consultazioni, le parti hanno deciso di modificare sia l'accordo AMF che l'accordo non AMF.
3. Qualora la Repubblica popolare cinese dovesse aderire all'Organizzazione mondiale del commercio prima dello scadere degli accordi bilaterali AMF e non AMF, le restrizioni in vigore verranno abolite progressivamente nel quadro dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento e del protocollo sull'adesione della Cina all'OMC.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, in particolare le disposizioni sulla salvaguardia, le parti hanno concordato quanto segue in merito alle notifiche all'organo di controllo dei tessili riguardanti le restrizioni all'accordo AMF ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento:
 - a) L'Unione europea notifica all'organo di controllo dei tessili le restrizioni quantitative mantenute a norma dell'accordo AMF (tranne i limiti quantitativi per i prodotti già inclusi dalla Comunità europea nelle fasi 1 o 2 dell'integrazione nel quadro dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento) ai livelli concordati per l'anno di adesione della Cina all'OMC come livelli di restrizione da notificare a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento, specificando i limiti quantitativi di cui all'allegato III dell'accordo suddetto, compresi quelli riservati all'industria comunitaria e i limiti quantitativi riservati, rispettivamente, al traffico di perfezionamento passivo e alle fiere europee.
 - b) L'Unione europea notifica all'organo di controllo dei tessili i tassi di crescita applicabili ai livelli di restrizione e alle loro parti, che sono quelli applicati ai fini del rinnovo dell'accordo AMF per il 2000.
 - c) Questi tassi vengono maggiorati in conformità delle disposizioni pertinenti dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento per la seconda fase dell'integrazione, che inizierà il 1° gennaio dell'anno successivo all'adesione, nonché, dopo l'1.1.2002, in conformità delle disposizioni per la terza fase dell'integrazione.
 - d) L'Unione europea notifica le disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo AMF, tranne il massimale per le flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 5, applicato ai limiti quantitativi di cui all'allegato III dell'accordo suddetto e ai limiti stabiliti per le fiere europee.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, segnatamente le disposizioni sulla salvaguardia, le parti hanno concordato quanto segue in merito alle notifiche all'organo di controllo dei tessili riguardanti le restrizioni all'accordo non AMF ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento:

- a) la Comunità europea notifica all'organo di controllo dei tessili le restrizioni quantitative mantenute a norma dell'accordo non AMF ai livelli specificati per l'anno di adesione della Cina all'OMC come livelli di restrizione ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento, specificando i limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo non AMF e i limiti quantitativi riservati al traffico di perfezionamento passivo.
 - b) Le parti convengono che, in attesa della liberalizzazione delle restrizioni quantitative di cui sopra, si applicheranno i tassi di crescita applicabili alle restrizioni e alle loro parti ai fini del rinnovo dell'accordo AMF per il 2000, che dovranno figurare nella notifica prevista dall'articolo 3 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento.
 - c) L'Unione europea inserisce le disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 8 dell'accordo non AMF nella notifica prevista dall'articolo 3 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento.
 - d) Le parti decidono che la Comunità europea allineerà il suo programma in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'ATA onde abolire progressivamente le restrizioni quantitative secondo l'allegato I del presente accordo.
6. Le parti decidono che, dopo l'adesione della Cina all'OMC, notificheranno congiuntamente all'organo di controllo dei tessili, a norma dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento, gli accordi amministrativi contenuti nell'allegato II del presente accordo. Le parti hanno convenuto che gli accordi amministrativi si applicheranno sia all'accordo AMF che all'accordo non AMF.
 7. Le parti convengono che, qualora la Cina dovesse aderire all'OMC dopo il 31 dicembre 2000, l'accordo AMF e l'accordo non AMF sarebbero automaticamente prorogati di un altro anno fino al 31 dicembre 2001, in base ai limiti quantitativi per il 2000, con tutte le loro parti, compresi i quantitativi riservati rispettivamente all'industria europea, al traffico di perfezionamento passivo e alle fiere europee, maggiorati degli eventuali tassi di crescita applicati ai limiti quantitativi e alle loro parti, al momento del rinnovo per il 2000 dell'accordo AMF e dell'accordo non AMF.
 8. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato su base provvisoria e reciproca.

Voglia accettare, Signore ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

ALLEGATO I

Calendario per l'eliminazione graduale delle restrizioni quantitative notificate a norma dell'articolo 3 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento

Categoria	Eliminazione graduale dei contingenti
ex 13	Dopo l'adesione
ex 18	Gradualmente
ex 20	Gradualmente
ex 24	Dopo l'adesione
ex 39	Dopo l'adesione
115	Gradualmente
117	Gradualmente
118	Gradualmente
120	Gradualmente
122	Gradualmente
123	Dopo l'adesione
124	Dopo l'adesione
125 A	Dopo l'adesione
125 B	Gradualmente
126	Gradualmente
127 A	Dopo l'adesione
127 B	Dopo l'adesione
136 A	Gradualmente
140	Dopo l'adesione
145	Gradualmente
146 A	Gradualmente
146 B	Gradualmente
151 B	Dopo l'adesione
156	Gradualmente
157	Gradualmente
159	Gradualmente
160	Gradualmente
161	Gradualmente

Ai fini dell'eliminazione progressiva dei contingenti prevista dalla tabella di cui sopra, le parti decidono che, a seconda dei progressi fatti dalla Cina nell'abolizione del monopolio statale del commercio per i prodotti di seta, la Comunità europea abolirà le restrizioni su almeno 9 categorie il 1° gennaio 2002 e quelle su tutti gli altri prodotti entro il 1° gennaio 2005. Ciascuna parte può chiedere consultazioni in qualsiasi momento secondo le procedure di cui agli accordi amministrativi conclusi fra le parti per l'applicazione delle disposizioni suddette. Per agevolare le consultazioni, le autorità competenti della Comunità europea informeranno le autorità cinesi ogniqualvolta intendano fare una notifica in tal senso all'organo di controllo dei tessili.

ALLEGATO II

Accordi amministrativi fra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese per le notifiche all'organo di controllo dei tessili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento*Articolo 1***Sistema di classificazione**

La classificazione dei prodotti contemplati dai presenti accordi amministrativi si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità europea (Comunità) (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche.

*Articolo 2***Determinazione dell'origine dei prodotti**

1. L'origine dei prodotti contemplati dai presenti accordi amministrativi viene determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità e alle procedure per il controllo dei prodotti stabilite nel Protocollo A.

2. Qualora vengano modificate le norme d'origine, la Comunità prende, con il consenso della Repubblica popolare cinese, le misure appropriate per evitare qualsiasi eventuale conseguente diminuzione per la Repubblica popolare cinese della possibilità di usare i limiti quantitativi istituiti ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA).

*Articolo 3***Duplici controlli**

La Repubblica popolare cinese s'impegna a contenere le proprie esportazioni verso la Comunità dei prodotti descritti nella notifica della Comunità all'organo di controllo dei tessili (OCT) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA) entro i limiti indicati in detta notifica, aumentati dei coefficienti di crescita di cui all'articolo 2 dell'ATA ed eventualmente modificati conformemente alle disposizioni in materia di flessibilità notificate all'OCT ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'ATA, fino all'inclusione di detti prodotti nel GATT 1994 a norma dell'articolo 2, paragrafi 6, 8 o 9 dell'ATA. Alle esportazioni di prodotti tessili soggetti a restrizione si applica un sistema di duplici controlli le cui modalità sono specificate nel protocollo A.

*Articolo 4***Riserva per l'industria**

1. La Repubblica popolare cinese accetta di mantenere, entro i limiti indicati nella notifica della Comunità all'organo di controllo dei tessili (OCT) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA), una riserva accessibile all'industria comunitaria per i quantitativi e i periodi specificati nelle note in calce alla notifica.

2. Per agevolare l'applicazione di queste disposizioni, la Comunità sottopone entro la fine di ogni anno alle autorità cinesi competenti l'elenco delle imprese di produzione e di trasformazione interessate e i quantitativi indicativi di prodotti

richiesti per ciascuna di esse. A tal fine, le imprese devono mettersi direttamente in contatto con gli organismi cinesi competenti entro il 15 febbraio dell'anno successivo indicando gli acquisti che intendono effettuare.

3. Le autorità cinesi si impegnano a gestire il sistema in modo tale da garantire che l'industria comunitaria sfrutti al massimo la riserva a sua disposizione compatibilmente con le forze di mercato. A tal fine, la Cina s'impegna a gestire il sistema in modo tempestivo e non discriminatorio; a fornire nomi e indirizzi degli organi amministrativi competenti per il commercio estero; a fornire i testi dei regolamenti pertinenti non appena siano disponibili; a garantire che le licenze di esportazione rilasciate nel quadro del sistema rechino la denominazione «riserva per l'industria»; a fornire informazioni statistiche separate sulle licenze rilasciate in conformità di dette disposizioni e a collaborare con le autorità della Comunità europea per garantire l'identificazione delle licenze rilasciate in conformità di dette disposizioni negli scambi di informazioni attraverso la rete SIGL tra la Comunità e la Cina.

*Articolo 5***Quantitativi riservati alle fiere europee**

Entro i limiti specificati nelle notifiche della Comunità all'organo di controllo dei tessili (OCT) a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA), i quantitativi supplementari separati appositamente indicati nella notifica sono riservati alle fiere commerciali, fermo restando che possono essere utilizzati solo nelle fiere europee. Detti quantitativi possono essere modificati dalle disposizioni di flessibilità notificate all'OCT a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'ATA.

*Articolo 6***Reimportazioni previo TPP**

La Repubblica popolare cinese e la Comunità riconoscono il carattere particolare e distintivo delle reimportazioni di prodotti tessili nella Comunità previo perfezionamento nella Repubblica popolare cinese. Tali reimportazioni possono essere effettuate al di fuori dei limiti quantitativi istituiti ai sensi dell'articolo 2 dell'ATA, a condizione che vengano effettuate conformemente alle disposizioni relative al regime economico di perfezionamento passivo in vigore nella Comunità.

*Articolo 7***Importazioni nella CE per la riesportazione previo perfezionamento**

1. Le esportazioni verso la Comunità dei prodotti tessili contemplati dai presenti accordi amministrativi non sono soggette ai limiti quantitativi istituiti ai sensi dell'articolo 2 dell'ATA, purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad

essere riesportati, tali e quali o previa trasformazione, fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità. L'immissione in consumo nella Comunità dei prodotti importati nelle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità della Repubblica popolare cinese e di un attestato di origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.

2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che la Repubblica popolare cinese ha imputato determinate esportazioni sui limiti quantitativi istituiti ai sensi dell'articolo 2 dell'ATA, e che i prodotti sono stati successivamente riesportati fuori della Comunità, dette autorità comunicano alle autorità della Repubblica popolare cinese i quantitativi in oggetto. A ricevimento di tale notifica, la Repubblica popolare cinese può autorizzare, per l'anno in corso o per l'anno successivo, esportazioni di quantitativi identici degli stessi prodotti, all'interno della stessa categoria, senza imputarle sui limiti quantitativi istituiti ai sensi dell'articolo 2 dell'ATA.

Articolo 8

Prodotti dell'artigianato e del folclore

Ai prodotti dell'artigianato e del folclore che corrispondono alle definizioni del Protocollo B dell'accordo AMF non si applicano le restrizioni quantitative istituite a norma dell'articolo 2 dell'ATA, purché siano corredati di un certificato conforme al modello allegato ai presenti accordi amministrativi. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, la Cina e le competenti autorità comunitarie abbiano opinioni divergenti circa la natura di questi prodotti, si avviano consultazioni entro un mese per appianare tali difficoltà. Le autorità cinesi si impegnano a non rilasciare certificati ai fini di questa esenzione quando le esportazioni dei prodotti in questione superino il 15 % dei limiti quantitativi corrispondenti stabiliti a norma dell'articolo 2 dell'ATA.

Articolo 9

Funzionamento del sistema SIGL

Le parti decidono di gestire le licenze attraverso i collegamenti informatici diretti predisposti tra il sistema SIGL della Comunità e i computer del MOFTEC secondo modalità concordate fra di esse.

Articolo 10

Controllo statistico del rapporto

La Repubblica popolare cinese trasmette alla Comunità dati statistici sulle esportazioni, indicando l'ammontare del rapporto disponibile per ogni anno. Di norma, il calcolo del rapporto viene effettuato in base alle informazioni e ai dati forniti tramite il sistema SIGL. Qualora si dovessero riscontrare differenze statistiche rilevanti tra i dati sulle esportazioni in base ai quali viene calcolato il rapporto e i dati a disposizione della Comunità, la Comunità stessa può chiedere, entro i primi

centoventi giorni dell'anno seguente, l'avvio di consultazioni in merito agli importi in oggetto, in conformità delle procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 1, dei presenti accordi amministrativi. L'eventuale richiesta di consultazioni deve essere accompagnata da una documentazione dettagliata relativa alle differenze statistiche rilevate; in caso di presentazione della richiesta, i riporti non vengono utilizzati fino alla conclusione delle consultazioni tra le parti. Se allo scadere del periodo di centoventi giorni non viene presentata alcuna richiesta di consultazioni, il riporto si considera calcolato in modo corretto.

Articolo 11

Scambi di informazioni statistiche

1. La Repubblica popolare cinese s'impegna a trasmettere alla Comunità precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate dalle autorità della Repubblica popolare cinese per tutte le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi istituiti ai sensi dell'articolo 2 dell'ATA. La Repubblica popolare cinese indica, nelle relazioni statistiche periodiche, i livelli massimi di esportazione per ciascuna categoria soggetta ad un limite quantitativo istituito ai sensi dell'articolo 2 dell'ATA e il tasso di utilizzo di detti livelli.

2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità della Repubblica popolare cinese precisi dati statistici sui documenti d'importazione rilasciati dalle proprie autorità in rapporto alle licenze di esportazione rilasciate dalla Repubblica popolare cinese. Tali informazioni vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del secondo mese successivo al trimestre cui si riferiscono le statistiche.

3. La Comunità trasmette alle autorità della Repubblica popolare cinese le statistiche sulle importazioni per i prodotti contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, dei presenti accordi amministrativi.

4. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, dei presenti accordi amministrativi. Tali consultazioni devono essere condotte sulla base delle designazioni convenute dei prodotti che figurano nella notifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'ATA.

5. Le parti decidono di effettuare, per quanto possibile, detti scambi di informazioni attraverso i collegamenti informatici diretti predisposti tra il sistema SIGL della Comunità e i computer del MOFTEC ai sensi dell'articolo 9.

6. In ogni caso, le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche; le informazioni di cui al paragrafo 3 vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del terzo mese successivo al trimestre cui si riferiscono le statistiche, sempre che non siano già state scambiate per via elettronica.

Articolo 12

Modifiche della classificazione

1. Le autorità della Repubblica popolare cinese vengono informate di ogni modifica della nomenclatura combinata nonché di ogni decisione, adottata secondo le procedure in vigore nella Comunità, relativa alla classificazione dei prodotti contemplati dai presenti accordi amministrativi. Qualsiasi modifica o decisione che comporti una modifica della classificazione dei prodotti contemplati dai presenti accordi amministrativi non incide sulla possibilità della Repubblica popolare cinese di usare i limiti quantitativi istituiti ai sensi dell'articolo 2 dell'ATA. Le procedure per l'applicazione del presente paragrafo figurano nel protocollo A.

2. Qualora la Repubblica popolare cinese e le competenti autorità comunitarie abbiano, al punto di entrata nella Comunità, opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti soggetti a limiti quantitativi istituiti ai sensi dell'articolo 2 dell'ATA, vengono avviate consultazioni conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, dei presenti accordi amministrativi al fine di concordare la classificazione appropriata dei prodotti in questione e di risolvere ogni altra eventuale difficoltà. A questo scopo, le autorità della Repubblica popolare cinese vengono informate senza indugio dalle competenti autorità della Comunità di ogni eventuale divergenza di opinioni in merito alla classificazione dei prodotti. In attesa dell'accordo sulla classificazione appropriata, per evitare perturbazioni degli scambi i prodotti in oggetto vengono importati in base alla classificazione indicata dalle competenti autorità comunitarie al punto di entrata, in conformità delle disposizioni dei presenti accordi amministrativi.

Articolo 13

Elusione

1. La Repubblica popolare cinese e la Comunità decidono di collaborare pienamente per prevenire l'elusione dei presenti accordi amministrativi mediante trasbordo, rispedizione o qualsiasi altro mezzo in conformità dell'articolo 5 dell'ATA.

2. La detrazione dai limiti quantitativi corrispondenti, stabiliti a norma dell'articolo 5 dell'ATA, consiste di norma nel detrarre un quantitativo equivalente ai quantitativi concordati dai limiti quantitativi per l'anno in cui ha avuto luogo l'elusione o per gli anni successivi; la data e la suddivisione della detrazione vengono decise previa consultazione con la Comunità, per garantire che la detrazione, ove necessaria, venga effettuata in modo corretto.

3. La Repubblica popolare cinese conferma che il suo sistema di controllo delle esportazioni consente la detrazione immediata dei quantitativi oggetto di elusione dai pertinenti limiti quantitativi istituiti ai sensi dell'articolo 2 dell'ATA e del precedente accordo bilaterale.

4. Dopo l'adesione della Cina all'OMC, i paragrafi di cui sopra si applicheranno anche ai casi di elusione precedenti l'adesione.

Articolo 14

Concentrazione regionale

1. I limiti quantitativi istituiti ai sensi dell'articolo 2 dell'ATA sulle importazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese non vengono suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Fermo restando quanto sopra, per motivi impellenti di carattere tecnico o amministrativo, oppure al fine di trovare una soluzione ai problemi economici derivanti da una concentrazione regionale delle importazioni, o per combattere la frode e l'elusione delle disposizioni dei presenti accordi amministrativi, la Comunità istituisce, per un periodo di tempo limitato, un sistema specifico di gestione conforme ai principi del mercato interno. Qualora la Comunità dovesse avvalersi di tale disposizione, i prodotti tessili oggetto delle corrispondenti licenze di esportazione potrebbero essere immessi in libera pratica soltanto nella o nelle regioni della Comunità indicate in dette licenze. Parimenti, i prodotti oggetto delle licenze di importazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella o nelle regioni della Comunità indicate in dette licenze. La presente disposizione è stata invocata dalla Comunità il 1° gennaio 1993.

3. Le parti collaborano pienamente per evitare variazioni repentine e pregiudizievoli dei flussi commerciali tradizionali, che diano luogo a concentrazioni regionali delle importazioni dirette nella Comunità.

4. La Repubblica popolare cinese sorveglia le proprie esportazioni di prodotti oggetto di restrizioni nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Tali consultazioni devono svolgersi entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta da parte della Comunità e in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, dei presenti accordi amministrativi. Dalla data della richiesta di consultazioni e in attesa dei risultati delle stesse, la Repubblica popolare cinese evita di rilasciare licenze di esportazione che aggraverebbero ulteriormente il problema.

5. Tuttavia, qualora le parti non riescano a trovare una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni, la Repubblica popolare cinese s'impegna, qualora la Comunità lo richieda, a rispettare restrizioni temporanee alle esportazioni per una o più regioni della Comunità. Tali restrizioni non precludono l'importazione nella o nelle regioni interessate di prodotti spediti dalla Repubblica popolare cinese in base a licenze di esportazione rilasciate prima della data della notifica formale alla Repubblica popolare cinese da parte della Comunità dell'introduzione dei limiti in questione. La Comunità informa la Repubblica popolare cinese delle misure tecniche e amministrative che devono essere adottate da entrambe le parti ai fini di un'attuazione conforme ai principi del mercato interno.

6. La Repubblica popolare cinese si accerta che le esportazioni verso la Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi istituiti ai sensi dell'articolo 2 dell'ATA vengano ripartite nel modo più uniforme possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

7. La Repubblica popolare cinese s'impegna a non privare certe regioni della Comunità che hanno da sempre quote relativamente modeste dei contingenti comunitari delle importazioni dei prodotti che servono come input per le loro industrie di trasformazione. In caso di necessità, la Comunità e la Repubblica popolare cinese procedono a consultazioni al fine di evitare eventuali problemi al riguardo.

Articolo 15

Consultazioni

1. Salvo diverse disposizioni contenute nei presenti accordi amministrativi, alle procedure speciali di consultazione da essi previste si applicano le regole seguenti:

- la richiesta di consultazioni deve essere notificata per iscritto all'altra parte, unitamente ad una relazione sulle

motivazioni e le circostanze che, a giudizio della parte richiedente, giustificano la presentazione di tale richiesta,

- le parti avviano consultazioni entro e non oltre un mese dalla notifica della richiesta, al fine di concordare una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese.

2. Se necessario, possono essere avviate consultazioni su richiesta di ciascuna delle parti in merito a eventuali problemi derivanti dall'applicazione dei presenti accordi amministrativi. Le consultazioni svolte secondo il presente articolo vengono condotte da ambo le parti in uno spirito di collaborazione e con l'intento di appianare le divergenze.

Articolo 16

Limiti quantitativi notificati a norma dell'articolo 3 dell'ATA

Le parti decidono che i presenti accordi amministrativi si applicano «mutatis mutandis» ai limiti quantitativi notificati dalla Comunità europea a norma dell'articolo 3 dell'ATA.

PROTOCOLLO A

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE*Articolo 1*

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare la Repubblica popolare cinese di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare le competenti autorità della Repubblica popolare cinese di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti;
- b) la categoria corrispondente con i necessari riferimenti tariffari e statistici;
- c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente accordo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria in materia di classificazione che comporti una modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dai presenti accordi amministrativi si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, la Comunità si impegna ad avviare prontamente consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 1, dei presenti accordi amministrativi, al fine di concordare i necessari adeguamenti dei pertinenti limiti quantitativi istituiti ai sensi dell'articolo 2 dell'ATA e di ridurre gli eventuali effetti negativi derivanti dalla medesima decisione.

TITOLO II

ORIGINE*Articolo 2*

1. I prodotti originari della Repubblica popolare cinese possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato di origine della Repubblica popolare cinese conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dalle competenti autorità governative della Repubblica popolare cinese se i prodotti in causa possono essere considerati originari della Repubblica popolare cinese ai sensi delle pertinenti disposizioni in vigore nella Comunità.

3. I certificati di origine della Repubblica popolare cinese di cui al paragrafo 1 non vengono richiesti per i prodotti del gruppo III della suddivisione comunitaria in categoria, che possono essere importati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari della Cina ai sensi delle norme vigenti in materia nella Comunità.

4. Il certificato di origine della Repubblica popolare cinese di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di origine modulo A compilato conformemente alle norme comunitarie pertinenti per poter beneficiare di una preferenza tariffaria generalizzata.

Articolo 3

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER LE CATEGORIE DI PRODOTTI SOGGETTE A LIMITI QUANTITATIVI

Sezione I

Esportazione*Articolo 4*

Le competenti autorità della Repubblica popolare cinese rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dalla Repubblica popolare cinese di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi fissati a norma dell'articolo 2 dell'ATA entro i limiti quantitativi corrispondenti, maggiorati secondo i tassi d'incremento di cui all'articolo 2 dell'ATA ed eventualmente modificati dalle disposizioni di flessibilità notificare all'OCT a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'ATA, fintanto che questi prodotti non saranno stati integrati nel GATT 1994 ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 6, 8 o 9 dell'ATA.

Articolo 5

1. Le licenze di esportazione devono essere conformi al modello 1 allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo una categoria di prodotti.

3. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati gli eventuali accordi conclusi in futuro tra le parti circa la trasmissione elettronica delle informazioni per sostituire le licenze di esportazione su carta.

Articolo 6

Le competenti autorità comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

Articolo 7

1. Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti, a norma dell'articolo 2 dell'ATA, per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

Articolo 8

La presentazione di una licenza d'esportazione, a norma dell'articolo 10, avviene entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

Sezione II

Importazione*Articolo 9*

L'importazione nella Comunità dei prodotti soggetti a limiti quantitativi di cui all'articolo 2 dell'ATA è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione o di un documento d'importazione.

Articolo 10

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano automaticamente l'autorizzazione o il documento d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza d'esportazione. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione o il documento d'importazione già rilasciati se la corrispondente licenza d'esportazione è stata ritirata. Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza d'esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'ATA per la categoria e l'anno contingentale in questione. In tal caso, la Repubblica popolare cinese viene informata appena possibile.

Articolo 11

1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze rilasciate un dato anno dalla Repubblica popolare cinese per una categoria particolare superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 2 dell'ATA, maggiorato secondo i tassi

d'incremento di cui all'articolo 2 dell'ATA ed eventualmente modificato dalle disposizioni di flessibilità notificate all'OCT a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'ATA, fintanto che questi prodotti non saranno stati integrati nel GATT 1994 ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 6, 8 o 9 dell'ATA, esse possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni o dei documenti d'importazione. In tal caso, le competenti autorità della Comunità informano immediatamente le autorità della Repubblica popolare cinese e vengono avviate senza indugio consultazioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, dei presenti accordi amministrativi.

2. Le autorità comunitarie competenti possono rifiutarsi di rilasciare le autorizzazioni o gli altri documenti di importazione per le esportazioni di prodotti tessili soggetti a restrizioni originari della Repubblica popolare cinese non corredati di licenze di esportazione della Repubblica popolare cinese rilasciate in conformità del presente protocollo. Qualora tuttavia l'importazione di questi prodotti nella Comunità sia autorizzata dalle autorità comunitarie competenti, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 2 dell'ATA senza l'esplicito consenso della Repubblica popolare cinese.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE D'ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI D'ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI*Articolo 12*

1. La licenza d'esportazione e il certificato d'origine della Repubblica popolare cinese possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale, chiaramente contraddistinto dalla dicitura «originale», quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dei presenti accordi amministrativi.

2. Ogni licenza di esportazione o certificato di origine della Repubblica popolare cinese deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Il numero della licenza di esportazione è standard e composto dei seguenti elementi:

- due lettere che indicano la Repubblica popolare cinese: CN,
- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

AT = Austria
 BL = Benelux
 DE = Germania
 DK = Danimarca
 EL = Grecia
 ES = Spagna
 FI = Finlandia

FR = Francia
 GB = Regno Unito
 IE = Irlanda
 IT = Italia
 PT = Portogallo
 SE = Svezia,

Articolo 17

- un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 7 per il 1997,
- due spazi che indicano l'ufficio di rilascio nella Repubblica popolare cinese,
- un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

Articolo 13

La licenza d'esportazione e il certificato d'origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 14

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi rispettivamente alle autorità governative competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».
2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza d'esportazione o certificato d'origine).

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 15

La Comunità e la Repubblica popolare cinese collaborano strettamente nell'attuazione delle disposizioni dei presenti accordi amministrativi. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni (anche su argomenti di carattere tecnico), in particolare per stabilire l'autenticità e l'esattezza dei documenti richiesti secondo le disposizioni dei presenti accordi amministrativi.

Articolo 16

La Repubblica popolare cinese trasmette alla Commissione della Comunità europea nome e indirizzo delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati. La Repubblica popolare cinese informa la Commissione di qualsiasi modifica di questi dati.

1. Le autorità della Repubblica popolare cinese effettuano controlli a campione dei certificati di origine e delle licenze di esportazione.

2. Le competenti autorità della Comunità possono richiedere controlli a posteriori dei certificati di origine o delle licenze di esportazione, effettuati a campione oppure ogniqualvolta nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative ai prodotti in questione. In tal caso, le competenti autorità della Comunità rinviando il certificato di origine o la licenza di esportazione, o una copia degli stessi, alle autorità della Repubblica popolare cinese indicando, ove opportuno, i motivi dell'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Se i risultati dei controlli a campione di cui al paragrafo 1 rivelano gravi violazioni delle disposizioni dei presenti accordi amministrativi, le autorità della Repubblica popolare cinese ne informano le competenti autorità della Comunità. Qualora le competenti autorità comunitarie abbiano richiesto una procedura di controllo ai sensi del paragrafo 2, i risultati di tali controlli vengono loro comunicati entro e non oltre tre mesi. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato o la licenza oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste sono ammissibili all'esportazione secondo le disposizioni dei presenti accordi amministrativi. Se le competenti autorità della Comunità lo richiedono, le informazioni vengono trasmesse unitamente alle copie di tutti i documenti utili per l'accertamento dei fatti e, in particolare, della vera origine delle merci.

4. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione della Repubblica popolare cinese, le competenti autorità della Repubblica popolare cinese conservano per almeno due anni le relative copie corredate di tutti i documenti da esse richiesti per il rilascio di detti certificati e licenze.

Articolo 18

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 17 o dalle informazioni in possesso della Comunità o della Repubblica popolare cinese risulta o sembra risultare una violazione delle disposizioni dei presenti accordi amministrativi, le parti collaborano strettamente e con la necessaria sollecitudine onde prevenire siffatte infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità la Repubblica popolare cinese svolge o fa svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che contravvengono o sembrano contravvenire ai presenti accordi amministrativi. La Repubblica popolare cinese comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni disponibili necessarie per determinare la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, la Repubblica popolare cinese e la Comunità si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni dei presenti accordi amministrativi. Queste informazioni possono riguardare la produzione di tessili nella Repubblica popolare cinese e il commercio del tipo di prodotti oggetto dei presenti accordi amministrativi tra la Repubblica popolare cinese e altri paesi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio della Repubblica popolare cinese

prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Commissione, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile. La Repubblica popolare cinese fornisce le informazioni di cui dispone, in osservanza della legislazione nazionale.

5. Se del caso la Comunità assicura alla Repubblica popolare cinese, su sua richiesta, la propria collaborazione nei casi di elusione ai danni della Repubblica popolare cinese, in conformità delle procedure vigenti nella Comunità.

6. Qualora si forniscano a entrambe le parti prove inoppugnabili dell'elusione dei presenti accordi amministrativi, la Repubblica popolare cinese e la Comunità decidono di prendere tutte le misure del caso per impedire ulteriori elusioni.

B. Lettera del governo della Repubblica popolare cinese

Signor,

Mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera, così redatta:

- «1. mi prego fare riferimento alle consultazioni tenutesi tra le nostre rispettive delegazioni per modificare e prorogare l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese siglato il 9 dicembre 1988, modificato da ultimo dall'accordo siglato il 6 dicembre 1999 (in appresso denominato "accordo AMF"), nonché l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF siglato il 19 gennaio 1995, modificato da ultimo dall'accordo siglato il 6 dicembre 1999 (in appresso denominato "accordo non AMF").
2. Al termine delle consultazioni, le parti hanno deciso di modificare sia l'accordo AMF che l'accordo non AMF.
3. Qualora la Repubblica popolare cinese dovesse aderire all'Organizzazione mondiale del commercio prima dello scadere degli accordi bilaterali AMF e non AMF, le restrizioni in vigore verranno abolite progressivamente nel quadro dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento e del protocollo sull'adesione della Cina all'OMC.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, in particolare le disposizioni sulla salvaguardia, le parti hanno concordato quanto segue in merito alle notifiche all'organo di controllo dei tessili riguardanti le restrizioni all'accordo AMF ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento:
 - a) L'Unione europea notifica all'organo di controllo dei tessili le restrizioni quantitative mantenute a norma dell'accordo AMF (tranne i limiti quantitativi per i prodotti già inclusi dalla Comunità europea nelle fasi 1 o 2 dell'integrazione nel quadro dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento) ai livelli concordati per l'anno di adesione della Cina all'OMC come livelli di restrizione da notificare a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento, specificando i limiti quantitativi di cui all'allegato III dell'accordo suddetto, compresi quelli riservati all'industria comunitaria e i limiti quantitativi riservati, rispettivamente, al traffico di perfezionamento passivo e alle fiere europee.
 - b) L'Unione europea notifica all'organo di controllo dei tessili i tassi di crescita applicabili ai livelli di restrizione e alle loro parti, che sono quelli applicati ai fini del rinnovo dell'accordo AMF per il 2000.
 - c) Questi tassi vengono maggiorati in conformità delle disposizioni pertinenti dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento per la seconda fase dell'integrazione, che inizierà il 1° gennaio dell'anno successivo all'adesione, nonché, dopo l'1.1.2002, in conformità delle disposizioni per la terza fase dell'integrazione.
 - d) L'Unione europea notifica le disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo AMF, tranne il massimale per le flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 5, applicato ai limiti quantitativi di cui all'allegato III dell'accordo suddetto e ai limiti stabiliti per le fiere europee.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, segnatamente le disposizioni sulla salvaguardia, le parti hanno concordato quanto segue in merito alle notifiche all'organo di controllo dei tessili riguardanti le restrizioni all'accordo non AMF ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento:
 - a) la Comunità europea notifica all'organo di controllo dei tessili le restrizioni quantitative mantenute a norma dell'accordo non AMF ai livelli specificati per l'anno di adesione della Cina all'OMC come livelli di restrizione ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento, specificando i limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo non AMF e i limiti quantitativi riservati al traffico di perfezionamento passivo.

- b) Le parti convengono che, in attesa della liberalizzazione delle restrizioni quantitative di cui sopra, si applicheranno i tassi di crescita applicabili alle restrizioni e alle loro parti ai fini del rinnovo dell'accordo AMF per il 2000, che dovranno figurare nella notifica prevista dall'articolo 3 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento.
- c) L'Unione europea inserisce le disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 8 dell'accordo non AMF nella notifica prevista dall'articolo 3 dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento.
- d) Le parti decidono che la Comunità europea allineerà il suo programma in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'ATA onde abolire progressivamente le restrizioni quantitative secondo l'allegato I del presente accordo.
6. Le parti decidono che, dopo l'adesione della Cina all'OMC, notificheranno congiuntamente all'organo di controllo dei tessili, a norma dell'articolo 2, paragrafo 17, dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento, gli accordi amministrativi contenuti nell'allegato II del presente accordo. Le parti hanno convenuto che gli accordi amministrativi si applicheranno sia all'accordo AMF che all'accordo non AMF.
7. Le parti convengono che, qualora la Cina dovesse aderire all'OMC dopo il 31 dicembre 2000, l'accordo AMF e l'accordo non AMF sarebbero automaticamente prorogati di un altro anno fino al 31 dicembre 2001, in base ai limiti quantitativi per il 2000, con tutte le loro parti, compresi i quantitativi riservati rispettivamente all'industria europea, al traffico di perfezionamento passivo e alle fiere europee, maggiorati degli eventuali tassi di crescita applicati ai limiti quantitativi e alle loro parti, al momento del rinnovo per il 2000 dell'accordo AMF e dell'accordo non AMF.
8. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato, su base provvisoria e reciproca.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera e degli allegati ad essa acclusi.

Voglia accettare, Signore ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica popolare cinese

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 4 dicembre 2000****recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo d'istituire un programma speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia**

(2000/788/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 dicembre 1963 il Consiglio ha adottato la decisione 64/732/CEE, relativa alla conclusione di un accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia ⁽²⁾. Il protocollo aggiuntivo, in vigore dal 1° gennaio 1973, che è stato allegato all'accordo di associazione ⁽³⁾, ha fissato le condizioni, i dispositivi e il calendario per la graduale istituzione di un'unione doganale in tre fasi, nell'arco di 22 anni.
- (2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha chiesto di definire una strategia per preparare la Turchia all'adesione mediante il suo ravvicinamento all'Unione europea in tutti i settori. Il 4 marzo 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione dal titolo «Strategia europea per la Turchia», con cui delineava un programma di lavoro inteso a consolidare e potenziare l'unione doganale e ad accelerare la cooperazione in settori importanti per l'ulteriore sviluppo delle relazioni con la Turchia.
- (3) Il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 ha approvato la strategia europea per la Turchia in quanto piattaforma per lo sviluppo delle relazioni tra Unione europea e Turchia su base solida ed evolutiva. Nel rammentare l'esigenza di un sostegno finanziario per la strategia europea, il Consiglio europeo ha preso atto dell'intenzione della Commissione di riflettere sulle modalità e sugli strumenti per consolidarne l'attuazione, e di presentare adeguate proposte a tale scopo.
- (4) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha riconosciuto alla Turchia lo status di candidata

- (5) Secondo la strategia europea per la Turchia e in ossequio al nuovo status di paese candidato riconosciute dal Consiglio europeo di Helsinki, la presente decisione intende istituire un programma d'azione speciale della BEI a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia. L'obiettivo è promuovere il progresso in settori che richiedono ancora attenzione, relativi all'attuazione ed effettiva applicazione di alcuni testi di legge ai fini dell'unione doganale, come risulta dalle relazioni periodiche della Commissione sui progressi della Turchia verso l'adesione, e in settori individuati nella strategia europea per la Turchia.
- (6) La presente decisione, insieme con la prevista ammissione della Turchia a beneficiare dello strumento di preadesione della BEI, consente all'Unione di onorare integralmente l'impegno relativo alla concessione di prestiti speciali della BEI in Turchia nel contesto dell'unione doganale.
- (7) Gli interventi della BEI nel quadro della presente decisione dovrebbero essere coerenti con gli altri strumenti BEI di cui dispone la Turchia, e sostenere: gli investimenti per la competitività dell'industria turca, in specie quelli delle PMI. Gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto, dell'energia e delle telecomunicazioni, che rafforzano i collegamenti fra infrastrutture turche e dell'Unione. Gli investimenti di sostegno agli investimenti diretti di società comunitarie in Turchia, e, dove i prestiti BEI costituiscano uno strumento adeguato di finanziamento, anche gli investimenti in impianti tecnici per agevolare il funzionamento dell'unione doganale.
- (8) La decisione 2000/24/CE ⁽⁴⁾ accorda alla BEI la garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica).

⁽¹⁾ Parere espresso il 15 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU 217 del 29.12.1964, pag. 3685/64.

⁽³⁾ GU L 293 del 29.12.1972, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24. Decisione modificata dalla decisione 2000/688/CE (GU L 285 del 7.11.2000, pag. 20).

- (9) La suddetta decisione prevede il ricorso al Fondo di garanzia per le azioni esterne istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 ⁽¹⁾.
- (10) La garanzia comunitaria a copertura del mandato generale di prestiti esterni della BEI stabilito nella decisione 2000/24/CE dovrebbe essere estesa al programma d'azione speciale della BEI a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia. È quindi necessario modificare tale decisione.
- (11) Le disposizioni della presente decisione sono connesse con il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e del diritto internazionale, elementi essenziali delle politiche della Comunità europea e dei suoi Stati membri. La Comunità annette grande importanza alla necessità che la Turchia migliori e promuova le prassi democratiche e il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo ed estenda la partecipazione della società civile a tale processo.
- (12) Per l'adozione della presente decisione, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della decisione 2000/24/CE, la seconda frase viene modificata come segue:

- a) nella parte introduttiva, l'importo di «18 660 milioni di euro» viene modificato in «19 110 milioni di EUR»;
- b) dopo il quarto trattino va inserito il seguente quinto trattino:
- «— Azione speciale a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia: 450 milioni di EUR».

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

⁽¹⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 1).

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2000

recante orientamenti sulle autorizzazioni dei depositari, a norma della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti soggetti ad accisa

[notificata con il numero C(2000) 3355]

(2000/789/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE ⁽²⁾ stabilisce che i depositi e i depositari di tabacchi lavorati, alcol, bevande alcoliche e oli minerali devono essere autorizzati dagli Stati membri.
- (2) La relazione del gruppo ad alto livello sulla frode nei settori del tabacco e dell'alcol, approvata dai direttori generali delle dogane e dell'imposizione indiretta il 24 aprile 1998, contiene raccomandazioni per la lotta contro la frode.
- (3) La Commissione, nella comunicazione al Consiglio sulle azioni da intraprendere per lottare contro la frode nel settore delle accise, approva senza riserve l'analisi del gruppo ad alto livello sulle cause del problema e accetta le sue raccomandazioni.
- (4) Il 19 maggio 1998 il Consiglio Ecofin ha approvato la sintesi della relazione del gruppo ad alto livello e si è impegnato sul piano politico per combattere la frode.
- (5) L'analisi del gruppo ha evidenziato che i criteri applicati per la concessione o la revoca delle autorizzazioni di depositario variano da uno Stato membro all'altro.
- (6) Conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera a), della direttiva 92/12/CEE, le autorità nazionali devono chiedere al depositario autorizzato una garanzia che copra il rischio relativo alla circolazione intracomunitaria delle merci.
- (7) Conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera a), della direttiva 92/12/CEE, le autorità nazionali possono chiedere ai depositari autorizzati una garanzia che copra il rischio relativo alla fabbricazione, alla lavorazione e alla detenzione delle merci.
- (8) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 92/12/CEE, le autorità nazionali devono esigere una garanzia dagli operatori registrati.
- (9) Gli Stati membri sono liberi di fissare le modalità per la costituzione delle garanzie.
- (10) Conformemente all'articolo 15bis, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE, gli Stati membri devono disporre di una base di dati elettronica contenente un registro dei depositari autorizzati o degli operatori registrati ai fini dell'accisa nonché un registro dei locali autorizzati come depositi fiscali.
- (11) Il gruppo ad alto livello ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di adottare principi comuni per le procedure di autorizzazione dei depositi e dei depositari.
- (12) All'inizio dell'ottobre 1998 si è svolto a Lussemburgo un seminario Fiscalis al fine di elaborare degli orientamenti in materia di concessione e revoca delle autorizzazioni dei depositari e di controllo delle merci nei depositi.
- (13) La questione è stata discussa durante le riunioni del comitato delle accise e gli Stati membri sono stati invitati a presentare proposte per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni.
- (14) Per assicurare una maggiore uniformità delle procedure di concessione e revoca delle autorizzazioni, i rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato delle accise si sono dichiarati d'accordo all'unanimità sul contenuto della presente raccomandazione.

⁽¹⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 197 del 29.7.2000, pag. 73.

RACCOMANDA:

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono invitati ad applicare le disposizioni della presente raccomandazione per autorizzare a quanto segue una persona fisica o giuridica titolare di un deposito:

- a) fabbricare, trasformare, detenere, ricevere e spedire, nell'esercizio della sua professione, prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione di accisa;
- b) ricevere, detenere e spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa.

2. La presente raccomandazione dovrebbe essere applicata in larga misura anche per autorizzare un operatore registrato, cioè una persona fisica o giuridica che non ha lo status di depositario autorizzato, a ricevere, nell'esercizio della sua professione, prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa provenienti da un altro Stato membro.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 2

1. Anche se gli Stati membri sono invitati ad applicare criteri rigorosi per la concessione delle autorizzazioni alle persone indicate all'articolo 1, si dovrebbe raggiungere un equilibrio tra l'agevolazione degli scambi e l'efficacia dei controlli.

2. Per poter decidere con cognizione di causa e valutare l'eventuale rischio per le entrate connesso alla concessione dell'autorizzazione, il richiedente dovrebbe fornire le seguenti informazioni prima di ottenere l'autorizzazione:

- nome e indirizzo del richiedente,
- tipo di attività,
- la pianta dei locali, la loro ubicazione e una descrizione dell'attività e degli impianti,
- una domanda scritta corredata dalle scritture commerciali e da informazioni relative al registro delle società,
- il numero IVA,
- un estratto dell'iscrizione al registro commerciale o ad una base di dati equivalente, se tale iscrizione è richiesta dallo Stato membro interessato,
- i nomi dei dirigenti, la loro posizione e responsabilità nella società,
- informazioni sul sistema contabile della società, sulle misure di controllo interno e sulle modalità di audit,

- informazioni sulla posizione finanziaria della società, sulla sua posizione fiscale e sul rispetto degli altri obblighi fiscali (dogane, IVA, imposizione diretta),
- il livello delle scorte, la stima delle merci che saranno fabbricate, detenute o spedite in un dato periodo,
- informazioni sulle autorizzazioni di depositario che il titolare ha o aveva ottenuto in altri Stati membri.

Le informazioni di cui al primo comma possono essere ottenute attraverso un formulario speciale.

3. Gli Stati membri possono chiedere agli aspiranti depositari di fornire un elenco degli Stati membri verso i quali intendono spedire merci soggetti ad accisa in regime sospensivo. L'elenco può essere trasmesso liberamente agli Stati membri di destinazione interessati.

Articolo 3

1. Prima di concedere l'autorizzazione, gli Stati membri possono procedere ad una visita per verificare l'esistenza e la struttura dei locali e del deposito. Per agevolare i controlli e la revisione contabile, soprattutto quando si tratta di grandi locali, e per delimitare chiaramente i limiti della zona riservata ai prodotti in regime sospensivo, gli Stati membri potrebbero disporre di una mappa dettagliata del deposito proposto.

2. Un elemento importante di qualsiasi sistema dovrebbe essere l'istituzione di misure adeguate di controllo delle scorte da parte sia delle persone autorizzate, sia delle amministrazioni nazionali. È altrettanto importante controllare l'origine dei prodotti soggetti ad accisa, nonché l'intero processo di produzione, dall'arrivo delle materie prime all'invio del prodotto finito. Ciò può implicare l'apposizione di codici e di marchi sui prodotti.

INFORMAZIONI PER I RICHIEDENTI L'AUTORIZZAZIONE

Articolo 4

1. Gli Stati membri sono invitati ad informare i depositari e gli operatori registrati richiedenti degli obblighi nazionali in materia di contabilità, al fine di agevolare una chiara revisione su tutti i prodotti ricevuti, fabbricati, trasformati, detenuti e spediti.

2. Il depositario richiedente dovrebbe essere informato della necessità di indicare nella sua contabilità tutte le informazioni necessarie al buon funzionamento e al controllo del deposito fiscale. In particolare, in funzione della normativa degli Stati membri, occorre fornire informazioni relative a quanto segue:

- registro delle scorte delle materie prime,
- registro di fabbricazione,
- registro delle scorte di tutti i prodotti,
- registro delle merci ricevute e inviate.

3. In particolare, nella contabilità del depositario dovrebbero figurare una descrizione delle merci, la loro categoria fiscale, il riferimento del documento amministrativo di accompagnamento ai sensi del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione ⁽¹⁾ (DAA) (numero nazionale del DAA, data d'invio delle merci e annotazione della data in cui la terza copia è stata ricevuta dallo speditore per appuramento).

4. Sarebbe opportuno mettere a disposizione delle autorità competenti le registrazioni di magazzino, il conto profitti e perdite, il bilancio patrimoniale e le relazioni sull'audit.

5. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero procedere occasionalmente a controlli sull'attività della società.

Articolo 5

Gli Stati membri sono invitati ad informare i depositari degli obblighi relativi all'applicazione della normativa nazionale in materia di accise, ed in particolare quanto segue:

- obbligo di fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie per il funzionamento del sistema di preallarme per le accise,
- obbligo di utilizzare un DAA per tutte le spedizioni intracomunitarie e le esportazioni e di compilare accuratamente il documento prima della spedizione delle merci,
- obbligo di utilizzare il sistema di numerazione nazionale del DAA,
- obbligo di specificare la durata del viaggio e, eventualmente, il tragitto più probabile.

GARANZIE

Articolo 6

1. L'importo della garanzia dovrebbe essere basato sul rischio inerente all'attività del depositario o dell'operatore registrato.

2. L'importo della garanzia dovrebbe essere riesaminato periodicamente per tenere conto delle variazioni registrate per quanto riguarda il volume degli scambi, le attività del depositario o l'aliquota di accisa applicabile negli Stati membri.

ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 7

1. Di norma, l'autorizzazione dovrebbe essere annullata o revocata soltanto per gravi motivi, e dopo un attento esame della situazione del depositario da parte delle autorità competenti di uno Stato membro.

2. Per esempio, l'autorizzazione può essere annullata o revocata nei casi seguenti:

- inosservanza degli obblighi relativi all'autorizzazione,
- copertura insufficiente per la garanzia richiesta,
- reiterata inosservanza delle disposizioni in vigore,
- coinvolgimento in attività criminali,
- evasione o frode fiscale.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 8

1. Nell'aggiornamento regolare della base di dati elettronica (SSDA: sistema per lo scambio di dati relativi alle accise), di cui all'articolo 15bis, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE dovrebbero essere segnalate le nuove autorizzazioni concesse e le variazioni dei dati riguardanti, per esempio, l'espansione delle attività, il cambiamento di indirizzo o la revoca dell'autorizzazione.

2. Se la normativa nazionale lo consente, informazioni sui richiedenti che hanno già svolto attività commerciale in uno Stato membro possono essere fornite ad un altro Stato membro che ne faccia richiesta.

3. Gli Stati membri sono invitati a prendere le misure necessarie per controllare la fabbricazione, la detenzione, il ricevimento e la spedizione di merci nei depositi, nonché la circolazione di merci soggette ad accisa in regime sospensivo. Se necessario, gli Stati membri possono collaborare tra loro conformemente alle disposizioni sulla cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Gli Stati membri sono invitati a comunicare alla Commissione entro il 31 dicembre 2001 i testi delle principali disposizioni legislative, normative o amministrative adottate in conformità della presente raccomandazione e a notificarle le modificazioni successive.

Articolo 10

La presente raccomandazione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2000.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 276 del 19.9.1992 pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2000****recante seconda modifica della decisione 2000/284/CE che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi***[notificata con il numero C(2000) 3605]*

(2000/790/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/284/CE della Commissione, del 31 marzo 2000, stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/444/CE ⁽⁴⁾.
- (2) Le autorità competenti degli Stati Uniti d'America hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, ai sensi delle disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di altri tredici centri di raccolta di sperma equino. Le autorità degli Stati Uniti d'America hanno inoltre corretto alcuni dati relativi a un centro di raccolta compreso nell'allegato della decisione 2000/284/CE.

(3) È opportuno modificare l'elenco sulla base delle nuove informazioni trasmesse dal paese terzo in questione, evidenziando per chiarezza tali centri nell'allegato.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/284/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 179 del 18.7.2000, pag. 15.

- 1 Versión — Udgave — Fassung vom — Έκδοση — Version — Version — Versione — Versie — Versão — Tilanne — Version
- 2 Código ISO — ISO-kode — ISO-Code — Κωδικός ISO — ISO-code — Code ISO — Codice ISO — ISO-code — Código ISO — ISO-koodi — ISO-kod
- 3 Tercer país — Tredjeland — Drittland — Τρίτη χώρα — Third country — Pays tiers — Paese terzo — Derde land — País terceiro — Kolmas maa — Tredje land
- 4 Nombre del centro autorizado — Den godkendte tyrestations navn — Name der zugelassenen Besamungsstation — Όνομα του εγκεκριμένου κέντρου — Name of approved centre — Nom du centre agréé — Nome del centro riconosciuto — Naam van het erkende centrum — Nome aprovado — Hyväksytyn aseman nimi — Tjurstationens namn
- 5 Dirección del centro autorizado — Den godkendte tyrestations adresse — Anschrift der zugelassenen Besamungsstation — Διεύθυνση του εγκεκριμένου κέντρου — Address of approved centre — Adresse du centre agréé — Indirizzo del centro riconosciuto — Adres van het erkende centrum — Endereço aprovado — Hyväksytyn aseman osoite — Tjurstationens adress
- 6 Autoridad competente en materia de autorización — Godkendelsesmyndighed — Zulassungsbehörde — Εγκρίνουσα αρχή — Approving authority — Autorité d'agrément — Autorità che rilascia il riconoscimento — Autoriteit die de erkenning heeft verleend — Autoridade de aprovação — Hyväksyntäviranomainen — Godkännandemyndighet
- 7 Número de autorización — Godkendelsesnummer — Registriernummer — Αριθμός έγκρισης — Approval number — Numéro d'agrément — Numero di riconoscimento — Registratienummer — Número de aprovação — Hyväksyntänumero — Godkännandennummer
- 8 Fecha de la autorización — Godkendelsesdato — Zulassungsdatum — Ημερομηνία έγκρισης — Approval date — Date d'agrément — Data di approvazione — Datum van erkenning — Data da aprovação — Hyväksyntäpäivä — Datum för godkännandet

1: 8.11.2000

2	3	4	5	6	7	8
AR	ARGENTINA	Haras El Atalaya	91 Cuartel 17 Arrecifes	SENASA	I-E14 (Integral-Equino)	27.3.1998
AU	AUSTRALIA	Belcam Stud Artificial Breeding Centre	Armstrong Road Biddaddaba, Qld 4275	AQIS	Qld-AB-01	25.3.1998
AU		Alabar Bloodstock Corporation	Koyuga (Near Echuca) Victoria 3622			
AU		Beef Breeding Services, Qld DPI	Grindle Rd, Wacol Qld 4076			
AU		Kinnordy Stud Mr H. Schmorl.	MS 465, Cambooya Qld 4358			

1: 8.11.2000

2	3	4	5	6	7	8
BG	BULGARIA					
BR	BRAZIL					
BY	BELARUS					
BZH	BOSNIA-HERZEGOVINA					
CA	CANADA	Glengate Farms	PO Box 220, 8343 Walker's Line Campbellville, ON, L0P 1B0	CFIA	5-AI-43	31.1.1995
CA		Gencor The Genetic Corporation	R.R.#5 Guelph ON, N1H 612	CFIA	5-EQ-71	01/1997
CA		Amstrong Brothers	14709 Hurontario Street Inglewood, ON, L0N 1K0	CFIA	5-EQ-01	02/1997
CA		Rideau Field Farm	756 Heritage Drive, R.R.4 Merrickville, ON	CFIA	TOTA-EQ-02	05/1998
CA		Zorgwijk Stables Ltd	508 Mt. Pleasant Road, R.R.2 Brantford, ON, N3T 5L5	CFIA	5-EQ-02	6.4.1999
CA		Tara Hills Stud	13700 Mast Road, R.R.4 Pott Perry, ON, L9L 1B5	CFIA	5-EQ-03	26.1.2000
CA		Taylorlane Farm	R.R.#2 Orion, ON, L0N 1N0	CFIA	5-EQ-04	13.1.2000
CA		Earl Lennox	R.R.2 Orion, ON, L0N 1N0	CFIA	5-EQ-05	15.3.2000
CA		Ferme Canaco	89 Rang St.-André St.-Bernard de Lacolle Co. St.-Jean, QUB J0J 1V0	CFIA	QUE-EQU-01	23.2.2000
CH	SWITZERLAND	Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Istituto Federale dell'allevamento equino Avenches	CH-1580 Avenches	Bundesamt für Veterinärwesen	CH-AI-4E	13.2.1997

1: 8.11.2000

2	3	4	5	6	7	8
CL	CHILE					
CU	CUBA					
CY	CYPRUS					
CZ	CZECH REPUBLIC					
DZ	ALGERIA					
EE	ESTONIA					
GL	GREENLAND					
HR	CROATIA					
HU	HUNGARY					
IL	ISRAEL					
IS	ICELAND	Gunnarsholt	Saedingastod Gunnarsholti 851 Hella	Iceland Veterinary Services	H001	20.12.1999
LI	LITHUANIA					
LV	LATVIA					
MA	MOROCCO					
MK	FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA					
MT	MALTA					
MU	MAURITIUS					
MX	MEXICO					
NZ	NEW ZEALAND					
PL	POLAND					

1: 8.11.2000

2	3	4	5	6	7	8
PY	PARAGUAY					
RO	ROMANIA					
RU	RUSSIA					
SI	SLOVENIA					
SK	SLOVAK REPUBLIC					
TN	TUNISIA					
UA	UKRAINE					
US	USA	The Old Place	PO Box 90 Mt. Holly, AR 71758	APHIS	00AR001-EQS	19.7.2000
US		Specifically Equine Veterinary Service	910 W. Hwy 246 Buellton, CA	APHIS	97CA001-EQS	20.5.1997
US		Kellog Arabian Horse Center	3801 W. Temple Ave. Pomona, CA	APHIS	97CA002-EQS	22.5.1997
US		Mariana Farm	Valley Center, CA	APHIS	98CA001-EQS	14.11.1997
US		Advanced Equine Reproduction	1145 Arroyo Mesa Rd Solvang, CA	APHIS	98CA002-EQS	12.8.1997
US		Pacific International Genetics	14300 Jackson Rd Sloughhouse, CA	APHIS	98CA003-EQS	23.1.1998
US		Alamo Pintado Equine Clinic	2501 Santa Barbara Ave Los Olivos, CA	APHIS	98CA004-EQS	23.2.1998
US		Anaheim Hills Saddle Club	6352 E. Nohl Ranch Rd Anaheim, CA	APHIS	98CA005-EQS	23.3.1998
US		Valley Oak Ranch	10940 26 Mile Road Oakdale, CA	APHIS	99CA006-EQS	2.4.1999
US		Jeff Oswood Stallion Station	21860 Ave. 160 Porterville, CA	APHIS	99CA007-EQS	8.4.1999

1: 8.11.2000

2	3	4	5	6	7	8
US		Magness Racing Ventures	4050 Casey Ave. Santa Ynez, CA 93460	APHIS	00CA008-EQS	10.12.1999
US		Honor Bright Farms	9049 E. Shaw Ave. Clovis, CA 93611	APHIS	00CA009-EQS	16.12.1999
US		Crawford Stallion Services	34520 DePortola Temecula, CA 92592	APHIS	00CA010-EQS	20.1.2000
US		Exclusively Equine Reproduction	28753 Valley Center Rd. Temecula, CA 92082	APHIS	00CA011-EQS	2.3.2000
US		Candlewood Equine	2 Beaver Pond Lane Bridgewater, CT 06752	APHIS	00CT001-EQS	1.3.2000
US		Peterson & Smith Reproduction Center	15107 S.E. 47 th Ave Summerfield, FL 34491	APHIS	00FL001-EQS	10.1.2000
US		Silver Maple Farm	6621 Daniel Road, Naples, FL 34109	APHIS	00FL002-EQS	26.1.2000
US		Burchett Training Center	826 Knox Chapel Road Social Circle, GA	APHIS	98GA002-EQS	23.4.1998
US		Double L Quarter Horse	1881 E. Berry Road Cedar Rapids, IA	APHIS	96IA001-EQS	2.1.1996
US		Jim Dudley Quarter Horses	Rt. 1, Box 137 Latimer, IA	APHIS	98IA002-EQS	26.5.1998
US		Grandview Farms	123 West 200 South Huntington, IN	APHIS	99IN001-EQS	16.12.1999
US		Ed Mudlick	4333 Straightline Pike Richmond, IN 47374	APHIS	00IN002-EQS	13.3.2000
US		Gumz Farms Quarter Horses	7491 S 100 W North Judson, IN 46366	APHIS	00IN003-EQS	3.7.2000
US		Kentuckiana Farm	PO Box 11743 Lexington, KY	APHIS	97KY001-EQS	16.10.1997

1: 8.11.2000

2	3	4	5	6	7	8
US		Castleton Farm	2469 Iron Works Pike PO Box 11889 Lexington, KY 40511	APHIS	98KY002-EQS	13.8.1998
US		Hamilton Farm	66 Woodland Mead PO Box 2639 South Hamilton, MA 01982	APHIS	98MA001-EQS	30.3.1998
US		Select Breeders Service, Inc.	1088 Nesbitt Road Colora Maryland	APHIS	98MD001-EQS	
US		Imperial Egyptian Stud	2642 Mt. Carmel Road, Parkton, MD 21120	APHIS	00MD002-EQS	18.7.2000
US		Harris Paints	27720 Possum Hill Road, Federalsburg, MD 21632	APHIS	00MD003-EQS	25.9.2000
US		Midwest Station II	16917 70 th St. NE, Elk River, MN 55330	APHIS	00MN001-EQS	16.5.2000
US		Schemel Stables Collection Facility	986 PCR, Co. Rd 810 Perryville, MO	APHIS	99MO001-EQS	15.12.1999
US		Equine Reproduction Facility	137 Speaks Road Advance, NC	APHIS	97NC001-EQS	21.8.1997
US		Walnridge Farm, Inc.	Hornertown-Arneytown Road Cream Ridge, NJ	APHIS	96NJ003-EQS	14.8.1996
US		Cedar Lane Farm	40 Lambertville Headquarters Rd Lambertville, NJ	APHIS	96NJ004-EQS	4.9.1996
US		Peretti's Farm	Route 526, Box 410 Cream Ridge, NJ	APHIS	97NJ005-EQS	17.3.1997
US		Kentuckiana Farm of NJ	18 Archertown Road New Egypt, NJ	APHIS	99NJ006-EQS	30.7.1999
US		Southwind Farm	29 Burd Road, Pennington, NJ 08534	APHIS	00NJ007-EQS	13.7.2000
US		Blue Chip Farm	807 Hogagerburgh Road, Wallkill, NY 12859	APHIS	00NY001-EQS	31.8.2000

1: 8.11.2000

2	3	4	5	6	7	8
US		Sunny Gables Farm	282 Rt. 416 Montgomery, NY 12549	APHIS	00NY002-EQS	24.7.2000
US		Autumn Lane Farm	7901 Panhandle Road Newark, OH	APHIS	99OH001-EQS	19.5.1999
US		Paws UP Quarter Horses	Route 1 Box 43-1 Purcell, OK 73080	APHIS	00OK002-EQS	11.4.2000
US		Bryant Ranch	11777 NW Oak Ridge Rd Yamhill, OR	APHIS	98OR001-EQS	19.2.1998
US		Honahlee Equine Semen Collection Facility	14005 SW Tooze Road, Sherwood, OR 97140	APHIS	99OR001-EQS	26.10.2000
US		Kosmos Horse Breeders	372 Littlestown Road Littlestown, PA 17340	APHIS	97PA001-EQS	19.3.1997
US		Hanover Shoe Farm	Route 194 South PO Box 339 Hanover, PA 17331	APHIS	97PA002-EQS	28.3.1997
US		Nandi Veterinary Associates	3244 West Sieling Road New Freedom, PA	APHIS	97PA003-EQS	22.9.1997
US		Babcock Ranch Semen Collection Center	Rt. 2, Box 357 Gainsville, TX	APHIS	97TX001-EQS	2.6.1997
US		Select Breeders	Rt. 3, Box 196 Aubrey, TX	APHIS	97TX002-EQS	1.2.1997
US		Floyd Moore Ranch	Route 2, Box 293 Huntsville, TX	APHIS	98TX003-EQS	12.5.1998
US		Carol Rose Quarter Horse Ranch	Rt. 2, Box 136-1 Gainesville, TX	APHIS	99TX005-EQS	15.3.1999
US		Riverside Ranch	4150 FM 113 North Weatherford, TX	APHIS	99TX006-EQS	16.4.1999
US		Bluebonnet Farm	746 FM 529 Bellville, TX 77418	APHIS	00TX007-EQS	25.1.2000

1: 8.11.2000

2	3	4	5	6	7	8
US		Alpha Equine Breeding Center	2301 Boyd Road Granbury, TX 76049	APHIS	00TX008-EQS	28.2.2000
US		Thistlewood Farm	P.O. Box 52, Kerrville, TX 78029	APHIS	00TX009-EQS	23.3.2000
US		Joe Landers Breeding Facility	4322 Tintop Road Weatherford, TX 76087	APHIS	00TX010-EQS	11.4.2000
US		Willow Tree Farm	10334 Strittmatter, Pilot Point, TX 76258	APHIS	00TX011-EQS	28.4.2000
US		Green Valley Farm	3952 PR 2718, Aubrey, TX 76227	APHIS	00TX012-EQS	28.4.2000
US		Roanoke AI Labs, Inc.	8535 Martin Creek Road Roanoke, VA	APHIS	96VA001-EQS	14.11.1996
US		Commonwealth Equine Reproduction Center	16078 Rockets Mill Road, Doswell, VA 23047	APHIS	00VA002-EQS	9.8.2000
US		Tylord Farm	Route 22A Benson, VT	APHIS	97VT001-EQS	25.3.1997
US		Hass Quarter Horses	W9821 Hwy 29 Shawano, WI	APHIS	97WI001-EQS	29.5.1997
UY	URUGUAY					
ZA	SOUTH AFRICA					